



## Altre novità nel DL “Sostegni”.

Venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il “**Decreto Sostegni**”. Si richiama, di seguito, in sintesi, ulteriori **principali novità** introdotte (per il nuovo contributo a fondo perduto si rimanda alla precedente circolare nr. 4/2021 del 20 marzo 2021).

### **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione.**

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il **31.05.2021**.

### **Rottamazione ter e saldo e stralcio**

- Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate **entro il 31.07.2021**.
- Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere **versate entro il 30.11.2021**.

Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

### **Annullamento dei carichi**

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Busto Arsizio (VA), 23 marzo 2021